

STATUTO ANCoS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNITA' SOCIALI E SPORTIVE



Statuto ANCoS - Indice

Articolo 1	04
Scopi	04
Finalità	04
Articolo 2 - Sede	05
Articolo 3 - Soci	06
Articolo 4 - Cessazione del rapporto di adesione rispetto al tesserato	06
Articolo 5 - Invio osservatori, commissariamento e scioglimento dei Comitati Provinciali	07
Articolo 6 - Elettorato Attivo e Passivo	08
Articolo 7 - Organizzazione Nazionale	08
Articolo 8 - Assemblea Nazionale	08
Articolo 9 - Attribuzioni dell'Assemblea	08
Articolo 10 - Svolgimento dell'Assemblea	09
Articolo 11 - Consiglio Direttivo Nazionale	09
Articolo 12 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale	10
Articolo 13 - Giunta Esecutiva	10
Articolo 14 - Compiti della Giunta Esecutiva	11
Articolo 15 - Il Presidente Nazionale	12
Articolo 16 - Il Vice Presidente Vicario	12
Articolo 17 - Il Segretario Nazionale	12
Articolo 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	12
Articolo 19 - Il Collegio dei Probiviri	13
Articolo 20 - Comitato Scientifico	13
Articolo 21 - Organizzazione Territoriale	14
Articolo 22 - Comitato Provinciale	14
Articolo 23 - Patrimonio Sociale	15
Articolo 24 - Cariche Sociali	15
Articolo 25 - Durata e scioglimento	16
Articolo 26 - Norme Transitorie	16
Articolo 27	16
Articolo 28 - Presidenza Onoraria	16
Disposizioni Finali	16

ALLEGATO - C - AL N. 37560 DI RACCOLTA STATUTO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, da qui in avanti denominata in acronimo "ANCoS", è retta dal presente Statuto.

SCOPI

"ANCoS", costituita all'interno del sistema della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato-Imprese), quale articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro, è un Ente nazionale di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo (DPR 530 del 2 agosto 1974 e successive modificazioni ed integrazioni) e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di razza, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

FINALITA'

Tale azione si realizza mediante iniziative miranti alla elevazione della personalità umana tramite molteplici attività, organizzazioni e gestione di strutture varie: circoli, sedi aggregative, impianti sportivi ed oasi naturalistiche riservate ai soci.

Per tale opera, l'Associazione si avvale, di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri tesserati.

L'ANCoS, in proprio e/o in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, nell'ambito dell'assistenza in favore alla persona, si propone di promuovere le seguenti attività:

- concorrere alla soluzione dei problemi di interesse generale promuovendo tutte le forme di partecipazione e collaborazione che, attraverso appositi organismi o enti, consentano ai vari gruppi sociali presenti nella Associazione, di essere efficacemente rappresentati nelle sedi di consultazione e di decisione, favorendo ed organizzando le diverse forme di cooperazione, di autogestione nei molteplici campi di attività produttive esistenti nella Società Italiana

- promuovere una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici, politici e sociali che interessano la società moderna; realizzare programmi formativi ed informativi sullo stato della conoscenza e sulla legislazione italiana e sopranazionale vigente in materia, operando in concorso ed a sostegno degli enti ed istituzioni pubbliche e private attive nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, artistico ed ambientale;

- promuovere, anche mediante propri servizi sociali ed assistenziali, tutte le opportune iniziative che, di concerto con le altre realtà nell'ambito della scuola e degli enti locali (città, municipio, quartiere) possano favorire l'integrazione nella società italiana, la ripulsa del razzismo e di ogni altra forma di discriminazione, il superamento degli squilibri sociali, dell'emarginazione, del disadattamento, degli stati di bisogno fisico e morale;

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, dell'arte e della cultura, attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari, iniziative editoriali o comunque nel settore della comunicazione; l'istituzione di biblioteche, banche dati, luoghi di dibattito reali o virtuali; organizzare manifestazioni sportive, gare,

premi di qualsiasi natura, proiezioni di films, documentari;

- realizzare programmi di formazione, preparazione, qualificazione e perfezionamento professionale, anche con appropriate iniziative culturali e formative rivolte sia ai cittadini italiani che stranieri, utilizzando le provvidenze disposte a tal fine dalla vigente normativa e in collaborazione con l'unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche o private;

- valorizzare e difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori promuovendo attività di informazione e di divulgazione sulla normativa esistente ai vari livelli istituzionali, contribuendo alla qualificazione dei cittadini di ogni età; partecipare ai vari organismi consultivi operanti nei molteplici settori di interesse dei consumatori dei quali ne rappresenta le istanze e ne salvaguardia i diritti in tutte le sedi appropriate;

- promuovere e/o attuare programmi di assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria in favore degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, delle famiglie disagiate, dei disadattati e dei malati in genere, garantendone la cura, la salvaguardia psicofisica, la prevenzione degli stati di disagio sociale o sanitario, l'attuazione di iniziative volte al reinserimento sociale ed al recupero da ogni stato di emarginazione e di disadattamento;

- promuovere e/o gestire o contribuire a gestire strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, palestre a scopo terapeutico, case vacanza o agri-turistiche, centri per l'espletamento di attività sportive e ricreative;

- organizzare, per conto proprio o di terzi, convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento, compresi quelli destinati a contribuire all'informazione scientifica e culturale del personale sanitario e parasanitario nonché alla tutela dei diritti dei malati e dei sofferenti;

- gestire servizi specifici in tutti i settori del suo intervento, privilegiando forme di cooperazione o di autogestione coerenti con la propria proposta associativa e in collaborazione con la Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni, attingendo ad eventuali finanziamenti pubblici o privati previsti per lo svolgimento delle attività statutarie ed usufruendo delle agevolazioni tributarie e formali previste dalla vigente normativa per gli organismi aventi scopi sociali, di mutuo servizio, assistenza e diffusione della cultura;

- promuovere e/o gestire attività scientifica di formazione ed aggiornamento professionale con finalità formative e di orientamento sociale per idonei quadri, dirigenti e tecnici, attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per operatori ed animatori dello sport sociale e di cittadinanza, di turismo sociale, di attività culturali, del volontariato di base e della sanità;

- coordinare e promuovere, esercitandone attività di rappresentanza, la costituzione del libero associazionismo con circoli dopolavoristici di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, di centri giovanili di formazione fisica e di avviamento alla pratica sportiva, di centri di tutela dei diritti dei cittadini e di sostegno alla giustizia e alla legalità, oltre a centri di integrazione per cittadini extracomunitari;

- promuovere raccolta di fondi per l'autofinanziamento e per favorire il perseguimento delle finalità istituzionali;

- stipulare convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati;

- perseguire iniziative ed attività finalizzate allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale, dei buoni vacanza (art.10 L. 135/2001), dello spettacolo, quali fattori di integrazione ed elevazione della personalità dei lavoratori, dei giovani, degli anziani, sia singolarmente che nelle formazioni sociali;

- svolgere attività, anche commerciali, direttamente connesse o collaterali alle attività istituzionali ovvero integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997, dalla Legge n. 383 del 7/12/2000 e da successive modifiche ed integrazioni normative.

Articolo 2 SEDE

2.1 La sede legale dell'ANCoS è in Roma, con facoltà di istituire altrove sedi secondarie, Comitati provinciali, delegazioni zionali ed uffici di rappresentanza nei Paesi dell'Unione Europea e non.

Articolo 3 SOCI

3.1 Possono chiedere di essere soci dell'ANCoS:

a) Le persone fisiche (soci tesserati), italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dalla Giunta Esecutiva. Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione ed al versamento della predetta quota.

b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Circoli, Associazioni, Enti ed Associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS, si affiliano uniformando il proprio statuto ai principi ed agli indirizzi generali dell'ANCoS stesso.

Tali strutture, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dalla Giunta Esecutiva.

3.2 L'adesione all'AncoS avviene tramite i Comitati Provinciali secondo le norme previste dal Regolamento di attuazione.

3.3 I soci affiliati di cui alla precedente lettera b), costituitesi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità l'ANCoS nazionale.

3.4 Nei casi di scioglimento delle medesime, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o destinato a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, Legge 23/12/1996, n. 662.

3.5 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato ad osservare il presente Statuto ed il suo Regolamento d'attuazione nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto ad operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività dell'ANCoS nel suo complesso, in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. L'affiliazione all'ANCoS delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati, ha la validità di una annualità solare e va rinnovata alla scadenza ed è ratificata con delibera della Giunta Esecutiva nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento attuativo dello stesso.

3.6 Possono essere nominati soci onorari coloro che oltre ad aver acquisito benemerenze verso l'Associazione, abbiano particolarmente potenziato ed incrementato l'attività dell'ANCoS;

3.7 Tutti gli iscritti si impegnano a ritirare annualmente la tessera ed a partecipare alle iniziative dell'A.N.Co.S. per poter usufruire dei servizi e dei benefici offerti dall'Associazione.

Articolo 4 (cessazione del rapporto di adesione rispetto al tesserato)

4.1 La qualifica di socio tesserato (art.3 lett.a) cessa o si perde:

a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto.

b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento.

c) per espulsione deliberata dall'Assemblea dell'ANCoS, su proposta della Giunta Esecutiva, previo parere del Comitato Provinciale di appartenenza.

Detto parere, non vincolante, si intende comunque positivo qualora non venga espresso entro dieci giorni dalla comunicazione di richiesta.

4.2 Il socio dimissionario per morosità potrà essere riammesso dietro versamento delle quote arretrate.

4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS.

4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione di detta comunicazione.

4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS Nazionale, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'ANCoS, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3 lettera b) si perde:

- per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- per radiazione comminata, per gravi motivi, dall'Assemblea;
- per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

Articolo 5

(Invio osservatori, commissariamento e scioglimento dei Comitati Provinciali)

5.1 Qualora nell'attività e/o nella gestione di un Comitato provinciale si verificano gravi problemi o irregolarità di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può decidere l'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa il Comitato, ovvero può decidere di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa

5.2 L'invio di uno o più osservatori ha il fine di accertare la situazione ed i fatti, attraverso la consultazione di partecipanti al Comitato e di componenti degli Organi statutari e la consultazione della documentazione concernente l'attività del Comitato stesso, onde determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura organizzativa territoriale.

Le risultanze di tale rilevamento sono sottoposte, sotto forma di relazione scritta, al Presidente Nazionale ed alla Giunta Esecutiva per la valutazione delle proposte da fare al Consiglio Direttivo Nazionale per l'adozione delle opportune deliberazioni.

5.3 Lo scioglimento di un Comitato Provinciale deve essere sempre preceduto dall'invio di osservatori o dal commissariamento.

5.4 Per effetto del commissariamento gli organi decisionali del Comitato Provinciale (Presidente e Consiglio Direttivo) sono azzerati e sostituiti dagli organi del commissariamento (uno o più commissari) per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo particolari esigenze, alla ricostituzione degli organi decisionali attraverso nuove procedure elettive. All'atto dell'assunzione della decisione di commissariamento ne viene determinata la durata presuntiva, che è suscettibile di motivata proroga.

5.5 Gli organi del commissariamento verificano la possibilità di riportare il Comitato Provinciale alla normalità operativa ed al pieno rispetto dello Statuto e della vigente legislazione. Compiuta positivamente detta verifica, provvedono a porre in essere le necessarie procedure per la ricostituzione degli organi decisionali elettivi del gruppo; altrimenti, propongono alla Giunta Esecutiva di dare impulso alla procedura di scioglimento del Comitato stesso.

5.6 La decisione di scioglimento di un Comitato Provinciale comporta, come effetto naturale, il venire meno dell'autonomia organizzativa della struttura che può essere diversamente ricostituita ovvero destinata a confluire in altro Comitato Provinciale esistente nello stesso ambito territoriale o contiguo.

Per l'esecuzione degli atti necessari a portare a termine lo scioglimento della struttura possono essere nominati uno o più commissari. La decisione di scioglimento va comunicata per iscritto agli organi decisionali del Comitato Provinciale presso la sede dello stesso, in uno con le motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione.

Lo scioglimento ha effetto per il Comitato Provinciale e per gli associati a detto Comitato

partecipanti con effetto dalla ricezione della predetta comunicazione collettiva.

Articolo 6 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

6.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo dal momento che sia in regola con il pagamento del contributo associativo.

6.2 Tutti i soci sono eleggibili ad una carica all'interno dell'ANCoS (elettorato passivo) purchè in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo.

Articolo 7 ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Sono organi nazionali dell'ANCoS:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 ASSEMBLEA NAZIONALE

8.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'ANCoS e le sue deliberazioni sono sovrane.

8.2 L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni quattro anni, in occasione del rinnovo degli Organi, ed è convocata dal Presidente.

8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dagli Organi nazionali o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

Articolo 9 (Attribuzioni dell'Assemblea)

9.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e programmatica dell'ANCoS e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere ad ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel Regolamento;
- e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei probiviri, secondo le norme contenute nel Regolamento;
- f) deliberare l'espulsione di associati ai sensi del precedente art.4;
- g) approvare il bilancio;
- h) dichiarare lo scioglimento dell'Ente. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Nazionale convocata con apposito punto all'ordine del giorno dal Presidente Nazionale, su richiesta della Giunta Esecutiva, dei 4/5 del Consiglio Nazionale o dei 4/5 dei Comitati Provinciali esistenti e riconosciuti.

9.2 Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario che si esprimano con voto favorevole i 4/5 degli aventi diritto a voto presenti in aula.

9.3 L'Assemblea potrà altresì dare vita, all'interno dell'ANCoS, ad articolazioni di natura organizzativa in rapporto a particolari esigenze di natura territoriale o comunque correlate ad interessi specifici dei soci o di gruppi di soci.

Dette articolazioni saranno disciplinate da appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa

Articolo 10 (Svolgimento dell'Assemblea)

10.1 L'assemblea è convocata con avviso scritto spedito mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Comitati Provinciali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi Comitati.

10.2 In conseguenza della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo degli Organi Nazionali vengono a decadere tutte le cariche elettive sia centrali che periferiche.

Pertanto, a livello territoriale, dovranno essere indette e svolte le relative assemblee elettive di Comitato, almeno 60 giorni prima della data di apertura dell'Assemblea Nazionale, per l'elezione dei rispettivi Organi e Presidente Provinciali.

10.3 L'Assemblea Generale dell'ANCoS è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:

a) i Presidenti dei Comitati Provinciali regolarmente costituiti e riconosciuti;

b) un rappresentante ogni 5.000 soci o frazione superiore a 2.500, su base regionale e determinati come precisato nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto.

10.4 Nel caso fosse in corso un commissariamento, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.

10.5 Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea possono delegare al voto altro avente diritto, tenendo presente che ciascun delegato non potrà accumulare più di 2 voti compreso il proprio.

10.6 Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

10.7 All'Assemblea possono partecipare tutti i membri degli altri organi dell'ANCoS senza diritto di voto, salvo che ad essi detto voto non compete quali delegati dei Comitati Provinciali.

10.8 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione che può aver luogo lo stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10.9 Essa è presieduta dal Presidente Nazionale dell'ANCoS, ovvero in caso di sua assenza o indisponibilità dal Vice Presidente.

10.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendosi calcolo degli assenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

10.11 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea Generale.

11.2 Il Segretario dell'Ancos è Segretario del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una seconda volta.

11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando il Pre-

sidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purchè ne attesti la ricezione.

11.6 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

11.7 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione (anche nello stesso giorno fissato per la prima purchè siano trascorse due ore) quando sia presente almeno un terzo dei detti componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione, in caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, si provvede a cooptazione secondo le norme contenute nel Regolamento.

11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive sono considerati decaduti dalla carica.

11.12 In caso di impedimento del Presidente il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vice Presidente vicario.

Articolo 12

(Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale)

12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;

b) eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale, 5 componenti della Giunta Esecutiva ed il Vice Presidente dell'ANCoS.

Qualora due terzi del Consiglio Direttivo lo richieda si può votare a scrutinio segreto;

c) deliberare sulle relazioni del Presidente;

d) all'occorrenza procedere alla ratifica delle delibere della Giunta Esecutiva che siano state adottate ai sensi del successivo art. 14;

e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'ANCoS nonché le eventuali variazioni di bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

f) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;

g) approvare e modificare il Regolamento;

h) ratificare la nomina del Segretario Nazionale;

i) disporre l'invio di osservatori o il commissariamento ovvero lo scioglimento di un Comitato Provinciale, ove ne ricorrano le condizioni previste al precedente art. 5;

j) più in generale, dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;

k) in casi eccezionali e motivati, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, può derogare quanto previsto dall'art. 24;

l) il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva taluni dei propri compiti.

Articolo 13

GIUNTA ESECUTIVA

13.1 La Giunta Esecutiva è composta:

a) dal Presidente Nazionale;

b) dal Vice Presidente vicario;

c) da 5 componenti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

13.2 I componenti della Giunta Esecutiva rimangono in carica per il corrispondente periodo quadriennale di operatività del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza dei posti durante il quadriennio, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione per cooptazione dei componenti venuti meno ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale dell'intera Giunta.

13.3 Il Segretario Nazionale dell'ANCoS è di diritto il Segretario della Giunta.

13.4 La Giunta si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della riunione con qualsiasi mezzo (posta, fax, ecc.) che attesti la sua ricezione al domicilio dichiarato alla Segreteria Nazionale.

L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

13.6 In caso di urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto fino a tre giorni prima della riunione.

13.7 La riunione è valida quando sia presente, all'ora di apertura della medesima, la maggioranza dei componenti l'Organo.

Trascorsa un'ora dall'adunanza, la riunione è valida se sia presente un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

13.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla riunione. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

13.9 Coloro che non partecipano alle riunioni degli Organi Sociali per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti dalla carica.

13.10 Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.11 In caso di impedimento del Presidente la Giunta è presieduta dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 14

(Compiti della Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

a) Designare i rappresentanti dell'ANCoS presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
b) Compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione si propone, di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto al Consiglio Direttivo.

Oltre che nel caso di delega ai sensi dell'art. 12 lettera m) la Giunta può esercitare i poteri del Consiglio in caso di necessità ed urgenza, con l'obbligo di sottoporre i provvedimenti adottati alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva;

c) Esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto da leggi e regolamenti, vigilando particolarmente che i Comitati Provinciali osservino le norme e le direttive dell'ANCoS;

d) Di proporre all'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti di espulsione di singoli associati ovvero di commissariamento e/o scioglimento di Comitati Provinciali;

e) Proporre al Consiglio Direttivo le modifiche del Regolamento;

f) Nominare il Segretario Nazionale;

g) Attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale e assume tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento dell'Associazione;

h) Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;

i) Ratifica la nomina dei delegati periferici e la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;

j) Fissa le quote associative e di tesseramento annuali.

Articolo 15 IL PRESIDENTE NAZIONALE

15.1 Il Presidente dell'ANCoS è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dirige e rappresenta per delega l'Associazione presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una seconda volta.

15.2 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato ad esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale:

- a) Ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti dell'ANCoS;
- b) Convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- c) Provvede alla esecuzione delle delibere di Giunta;
- d) Provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- e) Propone, sentita la Confartigianato, alla Giunta Esecutiva la nomina del Segretario Nazionale, dei Delegati provinciali nel territorio, nonché dei Responsabili tecnici di settore;
- f) Nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare i provvedimenti di cui alle lettere b), d) ed e) dell'art. 14 sottoponendo le relative delibere alla ratifica della Giunta Esecutiva nella prima riunione utile successiva;
- g) Stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- h) Può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) Può conferire, sentita la Giunta Esecutiva, al vice Presidente e ai componenti della stessa, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza.

Le deleghe devono essere esplicitate sempre in accordo con il Presidente stesso nell'ambito delle linee politiche degli Organi dell'ANCoS. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda le strutture dell'ANCoS, d'intesa con il Segretario Nazionale.

Articolo 16 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Vice Presidente Nazionale Vicario viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega.

Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea Nazionale che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti centrali.

Articolo 17 IL SEGRETARIO NAZIONALE

17.1 Il Segretario ha compiti operativi ed attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Nazionale.

17.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e la Giunta Esecutiva l'organico e le funzioni degli uffici dell'ANCoS.

17.3 Partecipa a tutte le riunioni degli Organi nazionali senza diritto di voto, verbalizzando le riunioni.

17.4 Le competenze e le modalità di nomina del Segretario Nazionale sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Articolo 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18.1 E' l'organo di controllo amministrativo e di verifica della legittimità e compatibilità della

gestione amministrativa dell'ANCoS.

Esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposite relazioni annuali all'Assemblea.

18.2 E' costituito da tre membri effettivi (in seno ai quali viene eletto il presidente) e due supplenti.

Il Collegio dura in carica quattro anni e viene a scadere insieme ai mandati degli Organi statutari, delibera a maggioranza semplice e si dovrà riunire almeno una volta ogni sei mesi; la convocazione avviene tramite la Segreteria Nazionale.

18.3 Ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di effettuare controlli contabili ed amministrativi anche presso tutti i Comitati Provinciali ANCoS.

18.4 La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

Articolo 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1 E' l'organo che esamina tutte le controversie inerenti la vita sociale, giuridica fra associati e fra questi e l'ANCoS, sia a livello nazionale che territoriale.

E' composto da tre membri effettivi (nel cui seno viene eletto il Presidente) e due supplenti. Dura in carica quattro anni e delibera secondo giustizia ed equità e nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e del Regolamento in ordine alle infrazioni. Assicurando il diritto alla difesa e azionandone le pene con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione; sospensione dalla qualifica e dall'attività in via cautelativa;
- d) radiazione.

19.2 E' compito del Collegio dei probiviri:

- a) accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di adesione dell'iscritto nel caso di mancato pagamento del contributo associativo (art 4);
- b) giudicare in forma inappellabile nel caso di reclamo presentato dall'associato avverso il provvedimento di espulsione e/o radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) pronunciare l'intervenuta decadenza di eletti nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione delle cause di incompatibilità (art 23);
- d) pronunciarsi nei casi di elezione avvenuta nonostante il difetto di elettorato passivo dell'iscritto;
- e) giudicare in forma inappellabile nelle controversie tra gli associati e tra questi e l'ANCoS, con l'espressa esclusione di questioni concernenti l'espulsione di associati (se non in sede di reclamo) l'invio di osservatori, il commissariamento o lo scioglimento di Comitati Provinciali;
- f) esprimere pareri su richiesta degli Organi Statutari;

19.3 Le decisioni vengono assunte dal Collegio dopo che il caso singolo sia stato vagliato dagli organi di Presidenza Nazionale.

19.4 Il mandato del Collegio dei Probiviri dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

19.5 La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

Articolo 20 COMITATO SCIENTIFICO

20.1 Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 10 membri nominati dal Consiglio Direttivo.

20.2 La maggioranza dei membri del Comitato dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della cultura, della formazione e delle problematiche

del mondo del volontariato e del sociale.

20.3 I membri del Comitato Scientifico, che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggono il Presidente del Comitato stesso.

20.4 Il compito del Comitato Scientifico, sarà quello di formulare proposte e pareri, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell'Associazione.

20.5 I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.

Articolo 21

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

21.1 Sono strutture territoriali dell'ANCoS i Comitati Provinciali.

21.2 Essi provvedono direttamente o per il tramite dei Circoli ed Associazioni affiliate che coordinano, a:

a) promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;

b) attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS;

c) rappresentare l'ANCoS presso le autorità amministrative degli Enti ed istituzioni locali.

21.3 I Comitati Provinciali sono retti da un Responsabile che, se eletto è Presidente se, invece, nominato dal Presidente Nazionale, ha la veste di Delegato.

21.4 La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti all'ANCoS quale Associazione Nazionale.

21.5 I Comitati sono autonomi sul piano organizzativo ed i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.

Articolo 22

COMITATO PROVINCIALE

22.1 Il Comitato Provinciale è la struttura periferica avente compiti di coordinamento politico, di rappresentanza e di organizzazione generale dell'Ente sul territorio.

In tale veste:

- attua le decisioni dell'Assemblea Provinciale;

- promuove, sviluppa e tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;

- coordina le iniziative dei delegati zonali.

22.2 Per la costituzione di un Comitato sono necessari almeno 100 (cento) iscritti paganti e regolarmente tesserati all'ANCoS oppure 3 circoli affiliati.

22.3 Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e dai componenti eletti del Consiglio provinciale ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente ed un Segretario.

22.4 Questi organi dirigenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea provinciale dei soci e/o delle associazioni affiliate, che ha luogo ogni quadriennio in una scadenza temporale di almeno 60 giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo dei quadri centrali.

22.5 L'Assemblea provinciale, comunque, si riunisce annualmente per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per varare la programmazione delle attività organizzative.

22.6 Le riunioni del Comitato provinciale, valide con la metà più uno dei propri componenti, sono convocate per iscritto dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, fissando la sede, la data e l'ordine del giorno.

22.7 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, subentra nell'ordinaria amministrazione il Vice Presidente.

22.8 Là dove non ci sono le possibilità di costituire un Comitato, il Presidente Nazionale

nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni ed i compiti del Presidente provinciale.

22.9 Le norme che regolano lo svolgimento dell'Assemblea provinciale elettiva sono delegate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 23 PATRIMONIO SOCIALE

23.1 Il patrimonio dell'ANCoS è costituito da risorse economiche, beni mobili ed immobili di proprietà:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

23.2 L'eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, va reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

23.3 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

23.4 Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'ANCoS in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione.

Articolo 24 CARICHE SOCIALI

24.1 Tutte le cariche, sia centrali che periferiche, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolte a titolo volontario e gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

24.2 Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

a) abbiano la cittadinanza di uno Stato sovrano;

b) abbiano raggiunto la maggiore età;

c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

24.3 E' incompatibile la qualità di dirigente centrale e periferico ANCoS con quella di altro Ente simile o con Enti che abbiano finalità in contrasto con quelle dell'ANCoS e della Confederazione promotrice.

24.4 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire in ANCoS alcun altro incarico, elettivo o meno, sia a livello centrale che periferico.

24.5 Nel caso di permanenza nelle cariche che produce l'incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce senza indugio il Collegio dei Probiviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta all'interno dell'ANCoS. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

Articolo 25 DURATA E SCIoglimento

25.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

25.2 In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 26 NORME TRANSITORIE

26.1 Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;

- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

26.2 Tali variazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 27

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 28 PRESIDENZA ONORARIA

28.1 Il consiglio direttivo dell'ANCoS, può deliberare a favore dei soci che si sono particolarmente distinti, le cariche di Presidenza onoraria o di Presidenza emerita.

28.2 I soci investiti di tale carica faranno parte degli Organi senza diritto di voto.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto consta di n. 28 (ventotto) Articoli, potrà essere modificato con la maggioranza di due terzi dei partecipanti all'Assemblea Nazionale.